



Verbale Assemblea Straordinaria del Gruppo Musicale Amici&Voci – A.P.S. del 22 maggio 2022.

A seguito della Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, avvenuta via e-mail da parte del Presidente in data 20/05/2022, si apre alle ore 14:30 l'Assemblea in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima Convocazione prevista per sabato 21/05/2022 alle ore 13:00.

L'Assemblea si tiene presso la sede di TeatrOreno, in via Madonna 14 ad Oreno di Vimercate (MB)

Si riporta l'Ordine del Giorno:

1. nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea;
2. proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS, come da richiesta ricevuta dal competente ufficio della Provincia di Monza e della Brianza in data 19 maggio 2022;
3. varie ed eventuali.

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea Ordinaria.

Per il punto 1. all'ordine del giorno, Il Presidente propone come Presidente dell'Assemblea il socio Massimo Mariani e, in qualità di Segretario dell'Assemblea, la socia Fiorenza Brambilla.

Le due persone indicate accettano il ruolo proposto e l'Assemblea approva.

Risultano presenti n. 36 Soci di cui n. 31 in presenza e n. 5 con regolare Delega, su di un totale di 49 Soci aventi diritto: l'Assemblea è quindi validamente costituita.

2. Proposta di modifica dello Statuto dell'Associazione per poter ottenere l'iscrizione al RUNTS, come da richiesta ricevute dal competente ufficio della Provincia di Monza e della Brianza in data 19 maggio 2022 (e-mail allegata).

Il Presidente M. Mariani illustra il contenuto della e-mail pervenuta dalla Provincia di Monza e della Brianza, a firma Maddalena Smaldore, che ha rilevato la NON adeguatezza dello Statuto della nostra Associazione di Promozione Sociale per ottenere la trasmigrazione dal precedente Registro Provinciale al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Infatti, lo Statuto all'art. 6.1 limita il voto ai maggiorenni nelle Assemblee ma risulta in contrapposizione con l'art. 4.1, che non pone limiti di età per associarsi.

Pertanto si rende necessario esplicitare che, in questo senso è la modifica di cui si chiede l'inserimento nello Statuto, "... per i soci minorenni fino al 18° anno di età voterà il genitore o chi ne esercita la potestà".

Il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Vista l'occasione, si propone anche di rimediare ad un refuso contenuto nello Statuto: all'art. 8.6 è presente un rimando al successivo art. 13 che va sostituito con "art. 14".

Viene posta ai voti anche questa proposta di modifica, approvata all'unanimità dei presenti.



Il testo del nuovo Statuto, così modificato, sarà registrato presso il locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cura di un/una Consigliere/a dell'Associazione.

Alle ore 15:05, null'altro essendovi da discutere o deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

IL PRESIDENTE
(Massimo MARIANI)

LA SEGRETARIA
(Fiorenza BRAMBILLA)



AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	30 MAG 2022
SERIE	3
N.	573
CON PAGAMENTO EURO	ESENTE
Per delega del Direttore Provinciale	

Il Funzionario

Stefano SIMONE

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO
"Gruppo Musicale Amici&Voci"
Associazione di Promozione Sociale

Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1** È costituita l'Associazione denominata: "Gruppo Musicale Amici&Voci – Associazione di Promozione Sociale" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
- 1.2** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 1.3** L'Associazione ha sede nel Comune di Vimercate (C.A.P. 20871 – Provincia di Monza e della Brianza) in via G. De Castilia 29, e può costituire sedi secondarie.
- 1.4** Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria; il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5** La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2
Finalità

- 2.1** L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2.2** L'Associazione si propone di operare per fini di beneficenza, procurando vantaggi a persone e/o comunità in situazioni di bisogno per motivi legati a condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, con particolare riguardo ad aiuti economico-umanitari in zone di missione.
- 2.3** L'Associazione promuove il valore della solidarietà, inoltre intende stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere amatoriale: in particolare, promuovere la diffusione dell'arte e della cultura musicale e teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

Articolo 3
Attività di interesse generale



3.1 L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo precedente, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 lettere:

- **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- sostenere a distanza comunità e individui in situazioni di disagio;
- sostenere progetti educativi per l'infanzia;
- sostenere e mantenere strutture sanitarie;
- sostenere la formazione del personale locale;
- favorire la collaborazione e l'integrazione con le istituzioni e altre associazioni di volontariato del territorio;
- realizzare e rappresentare spettacoli musicali e teatrali di natura amatoriale.

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.4 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

3.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Criteri ammissione associati

4.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri ed il loro numero è illimitato.

4.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, con voto unanime, in qualità di associati ordinari.

4.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

4.7 L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

4.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, scioglimento, esclusione o per decesso.

5.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5.3 Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

5.4 Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

5.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, con voto unanime, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

5.6 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

5.7 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri degli associati

6.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente: per i soci minorenni fino al 18° anno di età voterà il genitore o chi ne esercita la potestà';
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione, con particolare riguardo ai Libri Sociali;
- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo, se maggiorenni;

6.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo nei limiti di 3 come previsto dalla Legge del Terzo Settore.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

7.2 Può inoltre essere costituito il seguente Organo di garanzia:

- il Collegio dei Garanti.

7.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

7.4 Agli associati può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per le attività svolte, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8

L'Assemblea degli associati

8.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

8.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

8.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

8.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.8 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.9 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

8.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, la seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

8.11 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.12 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati, le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti, delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o da un Consigliere, che firma insieme al Presidente; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

9.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- nominare il Direttore Artistico;
- approvare l'indirizzo artistico/culturale delle rappresentazioni per la stagione degli spettacoli;
- approvare il programma delle rappresentazioni;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;

- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.7 Il Direttore Artistico ha la responsabilità della preparazione e conduzione delle rappresentazioni rispettando, coordinando e valorizzando le competenze presenti all'interno dell'Associazione; svolge il suo compito in piena autonomia artistica e organizzativa in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea ed applicato dal Consiglio Direttivo.

9.8 Il Direttore Artistico può essere scelto anche tra i non associati.

9.9 Il Direttore Artistico non può essere membro del Consiglio Direttivo, il suo incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Articolo 10

Il Presidente

10.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per la durata il periodo di tre anni e può essere rieletto, il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 11

Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati; le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina, i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

11.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni immateriali elaborati e preparati dall'Associazione per le finalità e attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi dell' art. 85, comma 6, del D. Lgs. 117/2017;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

13.6 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.7 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi oppure da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.3 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 15

Disposizioni finali

15.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.